

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 713

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2001 (*)

—————

Tutela della biodiversità genetica della flora autoctona

—————

—————
() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge è definire un programma di azione specifico, inserito all'interno di strumenti pianificatori di ordine gerarchico superiore ed in grado di operare su diversi livelli (normativo, strutturale, scientifico), per far sì che, nel campo della vivaistica forestale, il nostro Paese si scrolli di dosso il torpore degli ultimi decenni e si dia obiettivi ambiziosi: *in primis* quello di tornare a produrre quanto occorre, creando ricchezza nel Paese, soprattutto al sud dove sono più grandi le opportunità di valorizzare, con le attività forestali, vaste aree in crisi di vocazione agricola.

Le piante importate senza controllo, insieme a quelle prodotte in vivai italiani con le più convenienti sementi arrivate dai Paesi a più basso costo di manodopera per la raccolta, sono fonte di grande preoccupazione per la futura sopravvivenza dei nostri boschi: la ricchezza della natura costituita dal patrimonio genetico locale, risultato di un'opera di selezione naturale durata milioni di anni, rischia di venire irrimediabilmente distrutta.

L'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge: la salvaguardia degli ecotipi locali allo scopo di prevenire l'inquinamento genetico, per garantire la qualità e la specificità del paesaggio, per una gestione sostenibile delle risorse genetiche presenti in natura e per il mantenimento e l'utilizzazione durevole della diversità biologica. A tal fine, nel disegno di legge si dettano i principi generali, le procedure e le norme per la salvaguardia e la tutela della biodiversità vegetale in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e dei principi contenuti nella Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

L'articolo 2 stabilisce quali sono le attività che non devono recare pregiudizio all'am-

biente e, in particolare, non devono introdurre specie o entità subspecifiche, quali varietà, razze ed ecotipi, che possono minacciare gli ecosistemi, gli *habitat*, nonché le specie e le popolazioni della flora indigena.

In particolare, al comma 3 viene stabilito il principio che in tutte le attività e gli interventi nei quali viene utilizzato materiale forestale di propagazione, questo deve essere esclusivamente materiale certificato.

Gran parte delle specie oggi richieste è priva di ogni tutela e pertanto impianti possono essere realizzati con materiali di qualsiasi origine; inoltre, anche per le poche specie protette dalla legge 22 maggio 1973, n. 269, manca una suddivisione del territorio nazionale in «aree di raccolta del seme» ed in «aree di impiego», contrariamente a quello che succede da tempo in gran parte dei Paesi europei. Con un qualsiasi certificato di provenienza può essere utilizzato in qualsivoglia parte del territorio nazionale materiale di propagazione di qualsiasi origine. Soprattutto il commercio di piantine forestali, generato dagli incentivi alla forestazione dei terreni agricoli e dalle iniziative di restauro ambientale, favorisce la perdita per inquinamento genetico degli ecotipi locali delle specie indigene.

L'articolo 4 specifica i principi e le norme tecniche che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio deve definire con un proprio decreto. Particolare rilevanza riveste la definizione dei protocolli e dei parametri di valutazione. Oggi la mancanza di protocolli di raccolta e di coltivazione del materiale di propagazione provoca ulteriori involontarie riduzioni del *pool* genetico delle specie coltivate; inoltre, la mancanza della definizione di parametri di qualità morfologica e fisiologica favorisce la produzione di materiali di propagazione scadenti dal punto di

vista tecnico, dall'impiego dei quali derivano impianti scadenti.

Importante, anche per l'effettiva tutela del germoplasma delle specie indigene, è la conoscenza certa dell'area di raccolta dei materiali di propagazione; per questo va definito con estrema chiarezza chi è responsabile della certificazione di raccolta e con quali procedure burocratiche va organizzata la fase di richiesta-controllo-rilascio del certificato di provenienza.

Altro fattore rilevante ai fini della tutela è l'adeguamento dei dati statistici. In mancanza di precise informazioni su quante piante vengono annualmente prodotte e commercializzate in Italia, è impossibile programmare, fissare degli obiettivi strategici o monitorarne l'efficacia; così come è importante, per quanto riguarda la commercializzazione, abbandonare i rilievi a peso per sostituirli con un rilievo a numero.

L'articolo 5 definisce i compiti che spettano allo Stato e quelli che spettano alle regioni.

Per quanto riguarda le regioni, queste hanno un compito importante in quanto sono chiamate ad attuare od implementare propri programmi per la fornitura di materiale forestale di propagazione. Tali programmi devono essere in grado di coprire, nel breve periodo, la domanda di seme, con caratteristiche di elevata qualità genetica e fisiologica; in secondo luogo devono contenere misure a lungo termine per il miglioramento genetico e la conservazione delle risorse genetiche, attraverso interventi di selezione, di conservazione e di costituzione di boschi e arboreti da semi e popolamenti di selezione.

Alcune caratteristiche del sistema vivaistico forestale pubblico, quali il numero eccessivo dei vivai, la ridotta estensione media e la bassa capacità produttiva unitaria, il grado di arretratezza rispetto all'adozione di più moderne tecniche di produzione, sono note a tutti coloro che lavorano in questo settore. Per questo sembra importante una «re-

visione» dei vivai pubblici che dovranno tra l'altro produrre con criteri economici. Alcuni dei grandi vivai pubblici, opportunamente dislocati sul territorio nazionale, dovranno fungere da centri per la difesa della biodiversità delle specie arbustive e forestali locali, in modo che da ogni parte del territorio nazionale sia possibile disporre di materiale di propagazione forestale di origine certa. I privati dovranno essere incentivati a far nascere imprese vivaistiche in grado di competere con i grandi produttori stranieri e, se possibile, di operare anche sui mercati esteri, soprattutto del bacino del Mediterraneo.

I centri pubblici che si occupano di approvvigionamento di semi dovranno essere messi nella condizione di raccogliere in modo efficace ed efficiente semi di tutte le specie indigene moltiplicate nei vivai.

Negli ultimi anni, in Italia, si sono oggettivamente ristretti gli ambiti della ricerca nel campo della genetica e della biologia dei semi e delle tecniche di vivaio per le specie arboree e arbustive di interesse forestale, come dimostra anche lo scarso numero di studi e di ricerche su questi argomenti pubblicati nelle riviste internazionali e nazionali. Riteniamo che molte delle azioni che possono e devono essere svolte per la tutela della biodiversità necessitano a monte, per essere convenientemente realizzate, di un notevole investimento nella ricerca e nella sperimentazione. L'articolo 6 prevede a tal fine che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuova specifiche ricerche e attività scientifiche.

Nessuna scuola italiana attualmente forma il personale che, a diversi livelli, viene impiegato in un moderno ed efficiente vivaio forestale. L'articolo 7 prevede l'attuazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale impiegato nei vivai forestali ai diversi livelli.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un'apposita commissione tecnico-scientifica per l'aggiornamento e l'approfondimento delle tematiche oggetto del disegno di legge.

L'articolo 9 affida le attività di sorveglianza sui luoghi e di vigilanza nelle aree

di intervento per l'applicazione della legge al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tramite l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), e al Ministero delle politiche agricole e forestali tramite il Corpo forestale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in applicazione dei principi della Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, definisce i principi generali, le procedure e le norme per la salvaguardia e la tutela della biodiversità vegetale, del patrimonio genetico dei materiali vegetali endemici di base e di propagazione italiani e per il ripristino degli *habitat* naturali.

2. La presente legge ha per finalità la salvaguardia degli ecotipi locali allo scopo di prevenire l'inquinamento genetico e di garantire la qualità e la specificità del paesaggio, nonché una gestione sostenibile delle risorse genetiche presenti in natura ed il mantenimento e l'utilizzazione durevole della diversità biologica.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciali e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

4. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai principi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti compatibili con essa.

Art. 2.

(Regolazione delle attività)

1. Le attività legate al prelievo, alla conservazione e al trattamento delle specie arboree, arbustive ed erbacee, attraverso la conservazione *in situ* ed *ex situ* di popolazioni vitali di specie di provenienza autoctona, gli interventi di ricostituzione o ampliamento della copertura vegetale, di ingegneria naturalistica, di forestazione urbana, nonché la produzione a scopo di vendita e la vendita di sementi e di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, non devono recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare non devono introdurre specie o entità subspecifiche, quali varietà, razze ed ecotipi, che possano minacciare gli ecosistemi, gli *habitat*, nonché le specie e le popolazioni vegetali autoctone.

2. Le attività di cui al comma 1 si conformano ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo delle sementi e del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

3. Per le attività e gli interventi di cui al comma 1 è impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato in base alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «biodiversità vegetale»: tutte le diverse forme esistenti all'interno della stessa specie, nonché le diversità tra specie differenti ed i diversi ecosistemi dove questi organismi vivono;

b) «patrimonio genetico»: il materiale fisico che comprende il germoplasma, cioè i cromosomi, portatori delle caratteristiche genetiche ereditarie di ciascun essere vivente;

c) «ecotipo»: una popolazione di specie arborea e arbustive, con lievi differenze dei caratteri fenotipici e genotipici, che si sono adattate a particolari condizioni ambientali e che hanno un distintivo limite di tolleranza ai fattori ambientali;

d) «locale»: ciò che si riferisce a una qualsiasi unità sistematica, con un areale relativamente ristretto, sufficientemente comune da non essere considerato raro;

e) «conservazione *in situ*»: la conservazione delle risorse genetiche, proprie di un particolare popolamento originale e naturale nella stazione precedentemente occupata da quella popolazione, nella stazione dove le risorse genetiche predette hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; può includere anche la conservazione in popolamenti artificiali, quando la semina o la piantagione siano stati fatti senza obiettivi di selezione e nella stessa area dove il materiale di propagazione era stato raccolto;

f) «conservazione *ex situ*»: la conservazione delle risorse genetiche mediante prelievo di piante o materiale di propagazione dal loro sito naturale;

g) «provenienza»: la località in cui si trova un qualsiasi popolamento arboreo, autoctono o meno. Riferito al materiale di riproduzione forestale, ne indica l'origine geografica;

h) «autoctono»: proprio di un popolamento arboreo, nativo della località;

i) «materiale forestale di propagazione»: seme, coni, frutti e parti di piante destinate alla produzione di piante, nonché giovani piante allevate da seme o parti di piante;

l) «specie»: gli individui con similitudine dei caratteri morfologici la cui definizione è data dal potenziale di incrocio e flusso di geni;

m) «subspecie»: una sottodivisione di specie, che si differenzia per la frequenza

con cui certi geni sono rappresentati all'interno del patrimonio comune, in funzione dei parametri ambientali;

n) «varietà»: una sottodivisione di specie, ottenuta per selezione, incrocio, coltivazione, che rappresenta una popolazione di piante chiaramente contraddistinte per caratteri morfologici, fisiologici, citologici, chimici, eccetera, che, riprodotte per via sessuata o vegetativa, conservino i loro caratteri distintivi;

o) «razze»: una sottodivisione contraddistinta dal fatto che i caratteri su cui si basano le rassomiglianze del gruppo di individui non sono di natura morfologica, ma biologica;

p) «ecosistema»: un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali o di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale;

q) «habitat»: il luogo o il tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.

Art. 4.

(Compiti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, definisce:

a) le norme tecniche generali che, ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria, individuano i materiali forestali di propagazione soggetti alla presente legge;

b) i protocolli di raccolta e di coltivazione di materiali di propagazione;

c) i parametri della qualità morfologica e fisiologica e le relative modalità di valutazione;

d) le norme per la certificazione relativa alle fonti e ai modi di raccolta, di manipolazione e di conservazione del seme;

e) gli organismi responsabili della certificazione dell'area di raccolta e del rilascio del certificato di provenienza, nonché della qualità morfologica e fisiologica;

f) le norme per l'adeguamento delle modalità di raccolta dei dati statistici;

g) le sanzioni da comminare in base alla gravità del danno causato all'ambiente.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di applicazione dei principi e delle norme tecniche contenuti nella presente legge e nel predetto decreto.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che la regione abbia adempiuto all'obbligo, si provvede con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 5.

(Compiti dello Stato e delle regioni)

1. Spettano allo Stato:

a) i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali in materia;

b) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della presente legge, in linea con gli indirizzi e le previsioni di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994, recante «Approvazione delle linee strategiche per l'attuazione della con-

venzione di Rio de Janeiro e per la redazione del piano nazionale sulla biodiversità»;

c) la ricerca e la sperimentazione svolte da istituti e laboratori nazionali;

d) le competenze relative ai registri e ai libri nazionali di varietà vegetali;

e) la redazione di protocolli di raccolta e di coltivazione di materiali di propagazione;

f) la definizione di parametri di qualità morfologica e fisiologica;

g) la creazione di una rete nazionale di centri di propagazione di specie autoctone per la conservazione degli ecotipi locali;

h) il riconoscimento ed il sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi di certificazione;

i) la definizione delle responsabilità e delle procedure relative alla certificazione della raccolta e delle fasi di richiesta, controllo e rilascio del certificato di provenienza.

2. Spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante da rimboscimento;

b) le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e della certificazione del materiale forestale di propagazione;

c) l'istituzione e la tenuta del libro regionale dei boschi da seme;

d) l'individuazione nel territorio regionale di boschi e di altri popolamenti o singoli soggetti vegetali di particolare pregio, naturali od artificiali, in grado di fornire materiale forestale di propagazione, da iscrivere nel libro regionale dei boschi da seme;

e) l'eventuale acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico;

f) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;

g) la realizzazione di vivai regionali pubblici o privati per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata;

h) l'attuazione di dispositivi atti a perseguire un equilibrio economico-gestionale nelle strutture produttive pubbliche al fine di garantire la libera concorrenza e il corretto impiego delle risorse.

Art. 6.

(Promozione della ricerca)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa fra loro, promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie alla salvaguardia della biodiversità vegetale, da attuarsi anche nei centri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g). A tal fine, la ricerca e la sperimentazione riguardano prioritariamente:

a) la caratterizzazione genetica delle specie indigene e dei caratteri adattivi mediante studi morfologici, fisiologici, biochimici e molecolari;

b) il miglioramento delle tecniche di conservazione dei semi;

c) il miglioramento delle tecniche di coltivazione in vivaio;

d) l'ottimizzazione delle strategie di selezione e miglioramento genetico per la conservazione delle risorse genetiche;

e) il comportamento in campo del materiale prodotto e la definizione degli *standard* per la valutazione della qualità e della vitalità dei semi e del materiale vivaistico.

Art. 7.

(Programmi di formazione)

1. Per il conseguimento degli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla presente legge, entro sei mesi dalla data della

sua entrata in vigore, le regioni concordano con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali programmi congiunti di aggiornamento e di formazione professionale per il personale impiegato nei vivai forestali ai diversi livelli, comprovati dal rilascio di uno specifico patentino professionale.

Art. 8.

(Commissione tecnico-scientifica)

1. Per l'aggiornamento e l'approfondimento delle materie di cui alla presente legge, è istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita commissione tecnico-scientifica composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Corpo forestale dello Stato, dell'Associazione nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dell'Associazione nazionale aziende regionali delle foreste (ANARF).

2. La commissione di cui al comma 1 svolge in via prioritaria i seguenti compiti:

a) assicura la continuità delle ricerche sulle tematiche relative alle materie oggetto della presente legge;

b) provvede all'aggiornamento di criteri ed obiettivi di azione.

3. Il presidente della commissione di cui al comma 1 è designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 9.

(Attività di sorveglianza)

1. Le attività di sorveglianza sui luoghi e di vigilanza sulla gestione delle aree di inter-

vento per l'applicazione della presente legge sono affidate:

a) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che le esercita attraverso l'ANPA, secondo quanto disposto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e successive modificazioni;

b) al Ministero delle politiche agricole e forestali che le esercita attraverso il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.582.285 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

